STATUTO MANAGERITALIA

Approvato dall'Assemblea nazionale del 16 novembre 2019

PREMESSA

MANAGERITALIA ha origine dalla FeNDAC, la Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, dei trasporti, del turismo, dei servizi, ausiliarie, del terziario avanzato e di categorie ad essi assimilabili, costituita nel 1945 in Roma per trasformazione dell'Associazione nazionale dei Dirigenti di Aziende Commerciali.

TITOLO I - DEFINIZIONE E SCOPI

Art. 1 - Definizione

- 1. MANAGERITALIA è la Federazione nazionale rappresentativa della dirigenza e delle altre categorie assimilabili a supporto del management, principalmente operanti nei settori del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Ausiliarie e Terziario Avanzato, nel seguito del presente Statuto denominata MANAGERITALIA o la Federazione.
- 2.MANAGERITALIA è apartitica ed ha sede istituzionale a Roma.

Art. 2 - Scopi

- 1. La Federazione ha fini di natura sindacale, assistenziale, culturale ed in genere di promozione del ruolo manageriale, anche attraverso contatti ed intese con tutte le componenti sociali
- 2. In particolare persegue i seguenti scopi:
- a) tutelare gli interessi sindacali, assistenziali, previdenziali, sociali e professionali degli associati, rappresentandoli nella stipulazione dei contratti collettivi, nelle vertenze sindacali e assistendoli nei rapporti con gli Enti e le Istituzioni;
- b) definire e attuare le linee politiche e programmatiche a livello nazionale:
- c) gestire e sviluppare forme di tutela e garanzia assistenziale, previdenziale e assicurativa per gli associati e le loro famiglie;
- d) promuovere e realizzare iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale a favore delle categorie rappresentate;
- e) garantire le eventuali necessità di finanziamento delle Associazioni aderenti, controllandone la corretta gestione per lo sviluppo delle attività programmatiche e il mantenimento degli standard di erogazione dei servizi sul territorio;
- f) coordinare e indirizzare le attività delle Associazioni aderenti per rendere sinergica e omogenea la loro attività;
- g) verificare la corretta applicazione delle politiche federali sul territorio e intervenire in caso di necessità;
- h) promuovere e sostenere le attività delle Associazioni aderenti nei progetti di sviluppo, di cultura sindacale e associativa

TITOLO II - STRUTTURA DELLA FEDERAZIONE

Art. 3 - Partecipazione alla Federazione

1.La Federazione è costituita dalle Associazioni aderenti, distinte in sindacali territoriali e parasindacali le cui strutture organizzative, competenze e attività sono conformi alla disciplina delle Norme Comuni per le Associazioni aderenti a Manageritalia, allegate al presente Statuto.

2. Alla Federazione partecipano altresì i singoli dirigenti in servizio ed in pensione nonché i prosecutori volontari ed i soci

aderenti, rispettivamente indicati negli artt. 3, 4 e 5 delle Norme Comuni per le Associazioni aderenti per i quali l'iscrizione alle Associazioni comporta, in modo contestuale ed automatico, l'iscrizione anche alla Federazione.

3. Le Associazioni sindacali territoriali e parasindacali che intendono associarsi a MANAGERITALIA debbono presentare domanda alla stessa secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 4 - Cessazione di partecipazione

- 1. Costituiscono causa di cessazione di partecipazione a MANAGERITALIA:
- a) per l'Associazione aderente, lo scioglimento della stessa e/o il recesso volontario da effettuarsi con preavviso di un anno solare:
- b) per l'iscritto, il recesso volontario, la perdita dei requisiti per la partecipazione, la cessazione per morosità, l'espulsione.
- 2. Le Associazioni aderenti che per qualsiasi motivo cessino di appartenere a MANAGERITALIA perdono ogni diritto sul patrimonio federale.

Art. 5 - Provvedimenti per violazioni statutarie

- 1.Nei confronti degli_organi sociali delle Associazioni aderenti in caso di violazione degli obblighi sanciti dal presente Statuto, possono essere applicati, a seconda della gravità dell'inadempienza, i sequenti provvedimenti:
- a) diffida;
- b) ammonizione;
- c) censura;
- d) nomina di un commissario o provvedimento equivalente.
- 2.I provvedimenti di cui alle lettere a) b) e c) sono irrogati dal Collegio nazionale dei Probiviri su ricorso proposto da organi o iscritti che vi abbiano interesse.
- 3. Qualora il Collegio nazionale dei Probiviri, in relazione alla particolarità dell'inadempienza, ravvisi l'opportunità che venga applicata la sanzione prevista dalla lettera d) del precedente comma 1, trasmette gli atti al Comitato di Presidenza che deciderà con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

Art. 6 - Contributi

- 1. Le Associazioni aderenti sono tenute a corrispondere alla Federazione un contributo annuo associativo in relazione al numero dei loro iscritti nella misura e con le modalità che verranno stabilite di anno in anno dall'Assemblea nazionale.
- 2. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
- 3. Alla Federazione affluiscono inoltre i contributi versati in base alla contrattazione collettiva.

TITOLO III - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 7 - Organi

- 1. Sono Organi della Federazione:
- a) l'Assemblea nazionale;
- b) la Giunta esecutiva:
- c) il Presidente;
- d) i Vice Presidenti responsabili di area;
- e) il Comitato di Presidenza;
- f) il Collegio dei Revisori dei conti:
- g) il Collegio nazionale dei Probiviri.
- 2. Il mandato degli Organi sociali è quadriennale e decorre dalla data dell'Assemblea elettiva di rinnovo; alla scadenza, essi rimangono in carica fino all'elezione delle nuove cariche, astenendosi da straordinaria amministrazione.
- 3. Le eventuali cariche conferite in sostituzione di componenti di Organi sociali decaduti a qualunque titolo, subentrano nella residua durata del mandato originario.
- 4. I componenti degli Organi direttivi e di controllo che facessero registrare tre assenze consecutive o il 50% di assenze alle riunioni dell'Organo di appartenenza nell'ambito dello stesso anno solare sono considerati dimissionari. Il Comitato di Presidenza valuterà le giustificazioni addotte e delibererà sulla prosecuzione o meno del mandato.
- 5. I soggetti che abbiano ricoperto le cariche previste dal presente Statuto per il periodo massimo consentito non possono essere rieletti alle cariche stesse se non sia decorso almeno un quadriennio dalla scadenza dell'ultimo mandato.

Art. 8 - Assemblea nazionale

- 1. L'Assemblea nazionale è costituita dai Consiglieri delle Associazioni aderenti ai quali vengono attribuiti voti in proporzione agli iscritti a ciascuna delle Associazioni per i quali sia stato corrisposto alla Federazione il contributo annuo del precedente esercizio.
- 2. I soggetti di cui al comma precedente possono delegare la titolarità dei voti di cui sono portatori soltanto a supplenti, scelti tra gli iscritti all'Associazione, che siano designati con delibera assunta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a cui aderiscono.
- 3. L'Assemblea nazionale nomina tra i suoi componenti il Presidente dell'Assemblea, la Commissione elettorale e la Commissione di verifica dei poteri. Nomina altresì il Segretario.

Art. 9 - Compiti dell'Assemblea nazionale

- 1. L'Assemblea nazionale ha i seguenti compiti:
- a) determina l'indirizzo generale della politica e dell'attività federale;
- esamina, valuta e approva il programma annuale sia in termini di attività che di bilancio;
- approva il preventivo di spesa annuale ed il rendiconto consuntivo;

- d) elegge nel proprio ambito, ogni quattro anni, il Presidente federale e i Vice Presidenti federali:
- e) definisce le competenze e ratifica gli emolumenti del Presidente federale e dei Vice Presidenti federali, dando mandato al Presidente dell'Assemblea di formalizzarne il rapporto;
- elegge ogni quattro anni il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio nazionale dei Probiviri;
- g) nomina il Responsabile delle relazioni sindacali;
- h) delibera sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Comitato di Presidenza;
- nomina o designa i rappresentanti della Federazione presso enti, società, organizzazioni in cui la stessa partecipa, impartendo le opportune direttive. Tali rappresentanti dovranno riferire al Comitato di Presidenza periodicamente e/o ogni qualvolta sia loro richiesto dal Presidente federale:
- j) sostituisce e revoca i rappresentanti di cui alla precedente lettera e revoca le cariche federali. Condizione di ammissibilità di una proposta di sostituzione e/o revoca è che la stessa sia presentata da almeno il 25% dei componenti l'Assemblea nazionale. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della prima riunione dell'Assemblea nazionale. Per la revoca occorrono due terzi dei voti dei presenti, col minimo di oltre la metà dei componenti l'Assemblea nazionale;
- k) stabilisce entro il 31 dicembre di ogni anno la misura e le modalità del contributo di cui all'art.6 del presente Statuto;
- costituisce commissioni o gruppi di lavoro per lo studio e la soluzione di problemi particolari;
- m) delibera l'acquisto a qualsiasi titolo, l'alienazione e la permuta di beni immobili, nonché la loro trasformazione e la costituzione sugli stessi dei diritti reali;
- n) delibera sulle domande di ammissione di Associazioni sindacali territoriali e parasindacali
- o) delibera sull'eventuale scioglimento della Federazione e sulla nomina di uno o più liquidatori;
- p) delibera su ogni altro argomento propostole dal Comitato di Presidenza.

Art. 10 - Riunione dell'Assemblea nazionale

- 1. L'Assemblea nazionale si riunisce entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente federale o il Comitato di Presidenza o ne facciano richiesta scritta almeno un quinto dei componenti in carica dell'Assemblea stessa.
- 2. Alle riunioni dell'Assemblea nazionale partecipano, senza diritto di voto, anche i componenti degli Organi sociali federali i quali non siano Consiglieri delle Associazioni aderenti.
- 3. L'Assemblea nazionale è validamente costituita quando sono rappresentati almeno i due terzi delle Associazioni aderenti che dispongano di almeno il 60% dei voti degli iscritti.
- 4. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea nazionale si intende validamente costituita quando siano rappresentati almeno i tre quinti delle Associazioni aderenti che dispongano del 40% dei voti degli iscritti.
- 5. Le deliberazioni dell'Assemblea nazionale vengono prese a maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea.

- Le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto vengono adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati in Assemblea.
- 7. Tutte le votazioni riguardanti nomine o mozioni sulla fiducia debbono svolgersi a scrutinio segreto.

Art. 11 - Giunta esecutiva

- 1. La Giunta esecutiva, organo di proposta e di gestione della Federazione, è composta dal Presidente federale, dai Vice Presidenti federali, dal Responsabile federale delle relazioni sindacali, dai Presidenti o dai Vice Presidenti dei Fondi o Enti di previdenza, assistenza e formazione contrattualmente costituiti per le categorie rappresentate, dai Presidenti o Amministratori Delegati delle società alle quali MANAGERITALIA partecipa.
- 2. La Giunta esecutiva, si riunisce di norma almeno otto volte l'anno e ha il compito di:
- a) predisporre il programma annuale, in tempo utile e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno, recependo le indicazioni degli altri Organi direttivi federali nonché le istanze provenienti dalle Associazioni aderenti e, dopo l'approvazione dell'Assemblea nazionale, ne cura la corretta esecuzione e il raggiungimento dei relativi obiettivi;
- b) curare la gestione economica e finanziaria;
- predisporre il preventivo di spesa annuale e il rendiconto consuntivo;
- d) esprimere il parere sulle ipotesi dei contratti collettivi;
- e) organizzare i servizi della Federazione.

Art. 12 - Presidente

- 1. Il Presidente federale è eletto dall'Assemblea nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti nelle prime due votazioni e con maggioranza semplice nelle eventuali successive votazioni.
- 2. Il Presidente svolge i seguenti compiti:
- sovrintende alla gestione operativa della Federazione, di cui ha la rappresentanza legale;
- coordina obiettivi e strategie gestionali degli enti, società e organizzazioni ai quali la Federazione partecipa, in collegamento con i rappresentanti nominati dall'Assemblea nazionale per la relativa gestione;
- esegue le indicazioni e le delibere degli Organi federali e le traduce in piani di attività della cui attuazione risponde agli Organi medesimi;
- convoca l'Assemblea nazionale, la Giunta esecutiva, il Comitato di Presidenza ed il Congresso nei tempi e modi stabiliti:
- presiede il Comitato di Presidenza e la Giunta esecutiva;
- partecipa o delega la partecipazione, ove lo ritenga necessario, alle riunioni degli Organi direttivi delle Associazioni aderenti.
- 3. La carica di Presidente è incompatibile con la Presidenza di una Associazione aderente e con l'appartenenza agli organi di gestione dei Fondi "M. Negri" e "M. Besusso". Nessuno può essere Presidente della Federazione per oltre due quadrienni consecutivi.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente da lui designato ovvero, in subordine, dal Vice Presidente più anziano d'età; nel caso l'impedimento superi i 180 giorni, il Presidente decade e il Vice Presidente vicario convoca l'Assemblea nazionale per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13 - Vice Presidenti di area

- 1. L'Assemblea nazionale elegge nel proprio ambito, con maggioranza semplice dei suoi componenti, due Vice Presidenti di area che durano in carica quattro anni e non possono comunque ricoprire la carica per più di tre quadrienni consecutivi.
- 2. Ad uno dei Vice Presidenti eletti, l'Assemblea conferisce le seguenti attribuzioni: potere di firma congiunta con il Presidente federale; sovrintendenza alle operazioni contabili relative a patrimonio e gestione della Federazione; gestione delle incombenze amministrative e fiscali prescritte dalle vigenti norme; elaborazione dei conti preventivi e dei rendiconti consuntivi costituiti da stato patrimoniale e conto economico, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta esecutiva; conservazione dei documenti e dei registri contabili sociali.
- 3. La carica di Vice Presidente di area è incompatibile con la presidenza di una Associazione aderente.
- 4. I Vice Presidenti di area svolgono i seguenti compiti:
- a) sviluppano piani relativi alle aree di cui sono responsabili coerentemente con le linee guida indicate dall'Assemblea nazionale, dal Comitato di Presidenza e dalla Giunta esecutiva, predisponendo le relative coperture finanziarie da sottoporre all'approvazione degli Organi direttivi federali competenti;
- b) supportano le Associazioni aderenti agendo in collegamento con i rispettivi Responsabili di area;
- sono garanti del mantenimento degli standard gestionali, operativi e di erogazione dei servizi;
- d) possono partecipare, ove lo ritengano necessario, alle riunioni degli Organi direttivi delle Associazioni aderenti.

Art. 14 - Comitato di Presidenza

- 1. Il Comitato di Presidenza è Organo di governo della Federazione e tramite politico gestionale tra le Associazioni aderenti e la Giunta esecutiva e l'Assemblea nazionale. Partecipa alla funzione di direzione amministrativa nell'ambito degli indirizzi espressi dall'Assemblea nazionale. Promuove l'attività degli Organi direttivi federali e territoriali allo scopo di garantire l'uniformità degli operati.
- 2. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente federale, dai Vice Presidenti federali e dai Presidenti delle Associazioni aderenti Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i componenti la Giunta esecutiva diversi dal Presidente federale e dai Vice Presidenti federali e, ove invitati dal Presidente, i Responsabili delle delegazioni territoriali.
- 3. Il Comitato di Presidenza ha il compito di:
- a) approvare i criteri di finanziamento delle Associazioni aderenti per la loro gestione normale e straordinaria;
- valutare le attività delle Associazioni aderenti e approvare eventuali interventi straordinari nonché gli stanziamenti per lo sviluppo dei progetti federali;

- approvare le decisioni di rilevante interesse per le attività delle Associazioni aderenti:
- d) proporre le modifiche allo Statuto;
- approvare le ipotesi dei contratti collettivi di lavoro sentito il parere della Giunta esecutiva;
- f) approvare e modificare il Regolamento di attuazione dello Statuto federale nonché le Norme Comuni per le Associazioni aderenti;
- g) proporre, in prossimità della scadenza del mandato del Presidente federale e dei Vice Presidenti federali in carica, i criteri e le modalità a cui far riferimento per la determinazione e l'erogazione degli emolumenti da corrispondere al Presidente federale e ai Vice Presidenti federali da nominare. Per il tempo necessario all'assunzione di tale decisione il Presidente federale e i Vice Presidenti federali in carica non partecipano alla riunione e il Comitato di Presidenza è presieduto da uno degli altri componenti designato nel proprio ambito.
- 4. Il Comitato di Presidenza si riunisce di norma almeno sei volte l'anno e la partecipazione alle sue riunioni non è delegabile.

Art. 15 - Collegio dei Revisori dei conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo finanziario e amministrativo della Federazione ed è costituito da tre Revisori effettivi e due supplenti, eletti ogni quattro anni dall'Assemblea nazionale. Il Collegio elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente e partecipa alle riunioni dell'Assemblea nazionale senza diritto di voto.
- 2.1 Revisori dei conti vigilano sulla gestione economica e finanziaria della Federazione e sulla regolare conservazione dei beni in dotazione, eseguendo anche individualmente verifiche di cassa e contabili dopo aver preavvertito il Presidente ed il Vice Presidente di cui all'art.13 comma 2 del presente statuto; controllano i consuntivi e i preventivi della Federazione, relazionano alla Giunta esecutiva almeno trimestralmente sulle risultanze dei loro accertamenti e redigono le relazioni sul preventivo di spesa e sul rendiconto consuntivo della Federazione.

Art. 16 - Collegio nazionale dei Probiviri

- 1. Il Collegio nazionale dei Probiviri è costituito da nove membri effettivi e cinque supplenti, eletti fra gli iscritti che abbiano almeno 45 anni di età e dieci di iscrizione. I componenti del Collegio nazionale dei Probiviri non possono far parte di organi direttivi delle Associazioni aderenti o della Federazione, né di organismi ad esse collegati. Non più di due membri possono appartenere alla stessa Associazione aderente.
- 2. Il Presidente viene eletto dal Collegio fra i propri membri. In caso di assenza è sostituito dal componente più anziano di età. Egli partecipa di diritto, quale osservatore, alle riunioni dell'Assemblea nazionale.
- 3. Il Collegio nazionale dei Probiviri esamina e decide su ricorsi, in prima istanza, riguardanti:
- a) gli associati, per fatti relativi a incarichi o cariche federali ricoperte, per violazione di norme statutarie o regolamentari federali nonché per comportamenti comunque in contrasto con delibere adottate da Organi federali:
- b) gli organi della Federazione;
- gli organi direttivi delle Associazioni aderenti a norma dell'art. 5.

In seconda istanza, sulle materie di competenza dei Collegi dei Probiviri delle Associazioni aderenti.

4. Il Collegio nazionale dei Probiviri ha il compito di accertare la fondatezza dei ricorsi e di deliberare adeguati provvedimenti ove non risulti possibile conciliare la controversia e ripristinare il rispetto delle norme.

Tali provvedimenti sono:

- a) nei confronti di singoli iscritti:
 - 1) il richiamo scritto;
 - 2) la sospensione fino a sei mesi da eventuali cariche;
 - 3) la sospensione dell'elettorato attivo e passivo fino a quattro anni:
 - 4 la rimozione dagli incarichi o dalle cariche federali;
 - 5) l'espulsione.
- b) nei confronti di organi sociali della Federazione:
 - 1) la censura:
 - 2) la sospensione temporanea della validità di singole decisioni, con invito a riesaminare la materia:
- c) nei confronti degli organi sociali delle Associazioni aderenti, a norma dell'art. 5 del presente Statuto.

Avverso le decisioni in prima istanza è ammesso ricorso entro quaranta giorni dalla notifica, da inoltrarsi al Collegio nazionale dei Probiviri ed al Presidente della Federazione. Tale ricorso verrà attribuito per la definizione ad un Collegio di Appello.

5. Le decisioni assunte dal Collegio nazionale dei Probiviri, in seguito ad istanza sulle decisioni del Collegio dei Probiviri delle Associazioni aderenti, sono definitive e irrevocabili. Le decisioni sono vincolanti per le parti, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto.

TITOLO IV - CONSESSI CONSULTIVI

Art. 17 - Congresso

- 1. Il Congresso è composto dai delegati scelti, tra quelli che hanno partecipato ai precongressi territoriali, in numero e con modalità stabilite dal Comitato di Presidenza; si riunisce ogni 4 anni prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea nazionale.
- 2. Il Congresso ha il compito di dare un indirizzo politico e strategico della Federazione e delle aderenti allo scopo di realizzare gli obiettivi in tutte le aree che interessano la categoria: sindacali, previdenziali, assistenziali, professionali e sociali.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 18 - Patrimonio sociale

- 1. Il patrimonio netto della Federazione è costituito dalle risultanze del rendiconto consuntivo (stato patrimoniale e conto economico).
- 2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

- 3. L'esercizio finanziario della Federazione e delle Associazioni aderenti inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
- 4. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, la Federazione partecipa in unione alle controparti datoriali alla gestione del Fondo Mario Negri, del Fondo Mario Besusso e del CFMT: i bilanci di tali Fondi ed Enti, nonché i bilanci delle società alle quali MANAGERITALIA partecipa, debbono essere presentati all'Assemblea nazionale in unione a quelli della Federazione.

Art. 19 - Scioglimento della Federazione

- 1. Lo scioglimento della Federazione deve essere deliberato col voto favorevole dei due terzi delle Associazioni aderenti che dispongano di almeno tre quarti dei voti degli iscritti. La delibera di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori e i relativi poteri.
- 2. Il patrimonio deve essere devoluto, in caso di scioglimento della Federazione per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20 - Adeguamento degli Statuti delle Associazioni

Gli Statuti delle Associazioni aderenti devono uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente Statuto nonché alle Norme Comuni allegate entro sei mesi dalla loro approvazione.

Art. 21 - Norma transitoria

L'approvazione del presente Statuto da parte dell'Assemblea nazionale non interrompe il decorso e il computo dei periodi di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'art.7 del presente Statuto.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.